1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 273

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 25 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i				
Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. del Ministro della Marina, in udienza del 1° ottobre 1865, circa il regolamento pel servizio delle navi disarmate, in allestimento ed in disponibilità.

SIRE,

Apponendo l'Augusta Vostra firma ai decreti che autorizzano la promulgazione del regolamento 22 febbraio 1863 sull'ordinamento e servizio a terra della regia marina, ed a quello per la contabilità del materiale del 20 novembre 1862, avete determinato un regolare servizio pella creazione, trasformazione ed economia del materiale navale da guerra. Approvando poi la messa in vigore del regolamento provvisorio per il servizio a bordo delle navi da guerra armate, ed il decreto 11 marzo 1863 che stabilisce un regolamento conforme ai tempi nostri per la disciplina del personale della regia marineria, avete provveduto allo stabilimento delle basi ed alle norme giusta le quali la conservazione e l'azione della parte attiva del Vostro naviglio, cioè delle navi nello stato d'armamento, vengono assicurate in modo soddisfacente ed appropriate ai moderni progressi dell'arte militare navale.

Tra queste due importantissime parti esiste però una lacuna che fa d'uopo colmare provvedendo al servizio ed alla conservazione del materiale navale quando non si trova nè nello stato di trasformazione o costruzione, nè in quello d'armamento, ma invece nelle posizioni intermedie di navi disarmate, in allestimento od in disponibilità.

Egli è appunto per soddisfare questa bisogna che il mio predecessore fece iniziare gli studi necessari per la compilazione di un regolamento adattato alle condizioni della Vostra marineria ed alle circostanze locali che vi hanno grande influenza. Il riferente continuò gli studi, e col concorso di esperti ufficiali e dei Comitati dipartimentali, e facendo tesoro dei lumi offertigli dal Consiglio d'ammiragliato, compì l'arduo lavoro, che oggidì è lieto di presentare a V. M. nella fiducia che voglia degnarsi di onorarlo dell'altissima Sua approvazione.

Il numero 2527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari della marina;

Sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento pel servizio delle regie navi disarmate, in allestimento ed in disponibilità in data d'oggi, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della marineria.

Art. 2. Il predetto regolamento è applicato indistintamente a tutti i dipartimenti marittimi dello Stato ed entra in pieno vigore al 1° gennaio p. v. 1866.

Art. 3. Qualunque disposizione emanata sull'oggetto dal presente decreto rimane abrogata dal 1° novembre venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 1° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

D. ANGIOLETTI
QUINTINO SELLA.

Regolamento sul servizio a bordo delle navi dello Stato in disarmo, in disponibilità, in allestimento ed in riparazione.

TITOLO I.

DELLE VARIE POSIZIONI IN CUI POSSONO TROVARSI LE NAVI DELLO STATO.

Posizioni in cui possono trovarsi le navi dello Stato.

Art. 1. — I bastimenti dello Stato possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
Disarmati
In allestimento
In disponibilità
Armati.

Bastimenti disarmati.

Art. 2. — Tutti i bastimenti dello Stato che il Ministero per motivi d'economia od altro non crede di dover tenere armati od in disponibilità si annovereranno fra i *disarmati*. Si ascriveranno a questa posizione tanto i bastimenti in servizio provenienti dalle posizioni di navi armate od in disponibilità, quanto i bastimenti nuovamente costrutti o quelli che hanno subito trasformazione o grande raddobbo, dopo eseguite le prove prescritte al titolo 3° di questo regolamento, e che non si reputa conveniente di armare o di porre in disponibilità.

Bastimenti in allestimento.

Art. 3. — 1° Sarà considerata nella posizione di *allestimento* qualsiasi nave di nuova costruzione e che ha subito trasformazione o grande raddobbo dal momento in cui viene lanciata, ovvero che esce dal bacino dove ebbe luogo la trasformazione ed il grande raddobbo, fino all'epoca nella quale avrà ultimate le prove prescritte al titolo 3° di questo regolamento. Dacchè il Ministero ordina di armare o di porre in disponibilità una nave disarmata, questa si troverà in *allestimento* fino al giorno nel quale, compite con successo le prove succitate, potrà prendere definitivamente la posizione che venne determinata al bastimento di cui si tratta.

Bastimenti in disponibilità.

Art. 4. — 1° Un bastimento *in disponibilità* deve avere a bordo tutto il suo materiale di dotazione fissa e di consumo, salvo quanto è indicato agli articoli 74, 75, 76 e 77 del presente regolamento. Il suo personale è stabilito dalla tabella d'armamento del R. naviglio nelle colonne *C* e *D*.

2° Un bastimento in disponibilità debb'essere sempre pronto a passare in armamento e prendere il mare nel termine massimo di un mese.

3° I bastimenti che non si trovano nelle condizioni prescritte dal precedente paragrafo non possono senza speciale disposizione del Ministero entrare in istato di disponibilità, nè rimanervi se vi si trovano. In questi casi il comandante in capo farà conoscere al Ministero lo stato delle cose per provocare il disarmo della nave o quelle eccezionali disposizioni che reputerà opportune tanto circa il personale quanto rispetto al materiale.

Bastimenti armati.

Art. 5. — 1° Il bastimento *armato* è quello che ha a bordo tutto il materiale di dotazione fissa e di consumo, e tutto il personale stabilito dalla tabella d'armamento nelle colonne A e B. Il suo segnale distintivo è la fiamma nazionale all'albero di maestra.

2° Il servizio a bordo dei bastimenti armati è ordinato a norma del relativo speciale Regolamento.

3. Un bastimento armato che si trovi nei porti dello Stato debbe essere mantenuto in istato di mettersi in mare nel più breve tempo possibile.

4° Ogni qual volta una nave armata approda in uno dei porti dello Stato dove esiste un Arsenale marittimo, ed il suo Comandante fa relazione di qualche avaria, o domanda alcuna riparazione, il Comandante in capo del Dipartimento ordinerà al Direttore delle costruzioni navali, a quello d'artiglieria ed a quello degli armamenti di far visitare quella parte della medesima che ha bisogno di lavori che lo riguardano e di indicare le riparazioni necessarie. Si procederà in simil guisa ogniqualvolta avvengano accidentali avarie di qualche importanza durante la permanenza delle navi armate nei succitati porti dello Stato.

5° Allorquando le riparazioni di cui ha bisogno un bastimento armato, che si trova nel porto di un Arsenale marittimo dello Stato, sono di natura da non permettergli di partire nel termine massimo di quindici giorni in tempo di pace e di cinque giorni in tempo di guerra, il Comandante in capo di Dipartimento deve informarne senza ritardo il Ministero, proponendogli, se lo crede opportuno, di porre la nave nello stato di disponibilità o di disarmo.

Passaggio dei bastimenti da una ad un'altra posizione.

Art. 6. — Eccetto i casi previsti al titolo 1°, capitolo 1° del Regolamento pel servizio a terra della marina dello Stato, è di esclusiva attribuzione del Ministro l'ordinare l'entrata di un bastimento in armamento, in disponibilità o in disarmo.

TITOLO II.

DEI BASTIMENTI DISARMATI.

CAPITOLO I. — *Classificazione dei bastimenti disarmati.*

Classificazione.

Art. 7. — 1° I bastimenti disarmati sono classificati, da una Commissione specificata nell'articolo seguente, in due categorie, cioè:

a) 1ª *Categoria:* Bastimenti che possono in breve tempo passare in armamento o in disponibilità.

b) 2ª *Categoria:* Bastimenti che non si trovano in istato di passare in breve tempo in armamento o in disponibilità.

2° I bastimenti disarmati che si trovano in istato di poter essere armati in meno di quattro mesi sono ascritti alla prima categoria. Sopra i bastimenti disarmati ascritti a questa categoria il Comandante in capo del Dipartimento potrà ordinare che si conservi a bordo la totalità in gran parte della dotazione fissa, quando reputi ciò conveniente sia per mancanza o insufficiente ampiezza di magazzini all'uopo destinati nell'Arsenale, sia perchè dalle istruzioni ministeriali si rileva che in breve devono essere armati o messi nello stato di disponibilità.

3° Tutti i bastimenti il cui scafo o la cui macchina motrice esigano un grande raddobbo, ed in generale tutti i bastimenti disarmati che non sono in istato di poter essere armati in quattro mesi al più, sono ascritti alla seconda categoria.

Composizione e modo di procedere della Commissione incaricata di classificare i bastimenti disarmati.

Art. 8. — 1° Ogni anno durante i mesi di maggio e giugno, analogamente al disposto dell'art. 236 del Regolamento pel servizio a terra del 22 febbraio 1863, i Direttori delle costruzioni navali, degli armamenti e dell'artiglieria, procedono ad una visita degli scafi, delle macchine, dell'armamento ed in generale di tutto il materiale dei bastimenti disarmati.

2° I Direttori delle costruzioni navali e dell'artiglieria debbono tener avvisato il Direttore degli armamenti della loro intenzione d'intraprendere tale visita e richiederlo dei provvedimenti che credono necessari per poterla debitamente eseguire.

3° Ciascun Direttore in seguito della sua visita indirizza al Comandante in capo del Dipartimento un particolareggiato rapporto sullo stato dei bastimenti visitati.

Il Comandante in capo del Dipartimento, quando ha ricevuto i rapporti dei tre Direttori, li riunisce in Commissione sotto la sua presidenza onde stabilire la classificazione dei bastimenti disarmati, come è detto nel precedente articolo.

4° Pei bastimenti che disarmano nel corso dell'anno, si procede al momento del disarmo, come è detto nei precedenti paragrafi.

Rapporto al Ministro.

Art. 9. — 1° Oltre alla classificazione dei bastimenti disarmati detta Commissione compila ogni anno un rapporto da essere trasmesso al Ministro nel mese di luglio, e nel quale deve essere indicato.

a) Il deperimento prodottosi nel corso dell'anno a bordo di ciascuno dei bastimenti disarmati;

b) I lavori di cui abbisogna la macchina motrice, lo scafo ed il materiale d'armamento di ciascun bastimento in istato di prendere il mare;

c) Il costo approssimativo e la durata probabile di tali lavori;

d) La natura e la durata del servizio che ciascun bastimento potrebbe rendere dopo la esecuzione dei lavori proposti.

2° Un simile rapporto si rimette al Ministro dalla stessa Commissione per ogni bastimento che disarma nel corso dgll'anno, dopo che è stato classificato.

Dei bastimenti da demolirsi, trasformarsi o ridursi ad un ordine inferiore.

Art. 10. — 1° Quando dal rapporto di cui è parola nel precedente articolo si rileva l'utilità di demolire o ridurre ad un ordine inferiore un bastimento disarmato, il Comandante in capo del Dipartimento nomina una Commissione composta come segue:

Il Direttore delle costruzioni navali, Presidente;

Due ufficiali superiori di vascello,

Un ingegnere navale,

Il commissario ai lavori, incaricandolo di procedere ad una più particolareggiata visita di tale bastimento.

2° Detta Commissione, dopo avere visitato minutamente il bastimento in tutte le sue parti, redigerà un circostanziato verbale delle operazioni eseguite, mediante il quale constaterà lo stato esatto in cui trovansi lo scafo, le macchine, l'alberatura, l'attrezzatura e gli oggetti d'armamento ecc., ed indicherà le riparazioni necessarie per porre il bastimento in istato di prestare servizio attivo e il tempo durante il quale il bastimento così riparato potrebbe prestar servizio; il verbale sarà accompagnato da un calcolo dettagliato delle spese a cui ammonterebbero tali lavori.

Questo verbale sarà sottoposto all'esame del Comitato e quindi trasmesso al ministro, che, udito il Consiglio d'ammiragliato, delibererà se la nave debba cancellarsi dal quadro del naviglio, ridursi ad un ordine inferiore, ovvero ripararsi.

CAPITOLO II. — *Della custodia e sicurezza dei bastimenti disarmati.*

Da chi dipendono i bastimenti disarmati.

Art. 11. — 1° I bastimenti disarmati dipendono dalla Direzione degli armamenti per tutto quanto concerne la loro custodia e sicurezza.

2° Tutti i lavori che si eseguiscono sui bastimenti disarmati sono diretti e fatti eseguire dalle Direzioni dei lavori, ciascuna per ciò che la riguarda.

3° Dall'ora ordinaria in cui si mette fine ai lavori la sera, fino a quella in cui sono ricominciati la mattina, i bastimenti disarmati e la loro custodia dipendono dalla superiore vigilanza dell'ufficiale d'ispezione dell'arsenale di cui agli articoli 103, 342 e 354 del regolamento pel servizio a terra del 22 febbraio 1863. Detto ufficiale userà all'uopo il personale di servizio indicato dall'art. 348 dello stesso regolamento per ogni cosa che potesse occorrere alle navi in questione.

Attribuzioni e responsabilità della Direzione degli armamenti.

Art. 12. — 1° Il direttore degli armamenti deve provvedere all'ormeggiamento ed ai movimenti dei bastimenti disarmati, designare i posti che debbono occupare nell'arsenale, e richiedere all'aiutante generale il posto da occuparsi da essi fuori dell'arsenale.

Egli ha sotto la sua dipendenza tutto il personale destinato sui detti bastimenti, ed è responsabile della loro custodia e sicurezza.

2° Il capo della sezione movimenti della Direzione degli armamenti, e sotto i suoi ordini gli ufficiali d'arsenale che vi sono assegnati, sono in modo speciale incaricati del servizio dei bastimenti disarmati e della direzione del personale destinatovi.

3° Gli ufficiali d'arsenale, di cui nel paragrafo precedente, sono dal direttore degli armamenti distribuiti sui varii bastimenti disarmati secondo la loro importanza, in modo che ciascun ufficiale abbia uno o più bastimenti sotto la sua immediata dipendenza.

4° Allorquando al direttore delle costruzioni navali od a quello d'artiglieria occorra, pei lavori in corso, di far accender fuoco sopra una nave disarmata, ne renderà prima avvertito il direttore degli armamenti che disporrà perchè l'ufficiale d'arsenale da cui dipende il bastimento in questione si rechi a bordo per regolare l'operazione e prendere le opportune cautele.

Dell'ufficiale di vascello incaricato dei bastimenti disarmati.

Art. 13 — 1° L'ufficiale di vascello capo della sezioni movimenti incaricato dei bastimenti disarmati deve curare l'esecuzione di tutti gli ordini del direttore che lo concernono, e prendere e provocare tutti i provvedimenti che stima necessari alla sicurezza e conservazione delle navi in discorso.

2° Ogni mattina riceve dagli ufficiali d'arsenale che tiene sotto i suoi ordini un rapporto verbale sui bastimenti disarmati che da ciascuno di essi dipendono, e dà loro gli ordini necessari circa il lavoro, il servizio, la pulizia ecc., che si debbono eseguire.

3° L'ufficiale di vascello incaricato della vigilanza delle navi disarmate dovrà consegnare al direttore degli armamenti una volta al mese, e più sovente, se questi lo crede opportuno o lo richiede, una relazione sull'andamento generale del servizio a bordo dei bastimenti di cui è caso.

Il direttore degli armamenti comunicherà la relazione sopracitata al comandante in capo, unitamente alle osservazioni che riputasse dover fare sulle medesime.

Degli uffiziali d'arsenale destinati sui bastimenti disarmati.

Art. 14 — 1° Gli ufficiali d'arsenale destinati a vigilare caduno un certo numero di bastimenti disarmati, sono responsabili della esecuzione degli ordini emanati dal capo della sezione movimenti, riguardo alla loro custodia, sicurezza e conservazione ed a quanto è prescritto nel presente regolamento a questo riguardo.

2° Essi debbono ogni mattina, ed ogni qual volta lo crederanno necessario, recarsi sui bastimenti da loro dipendenti per prendere conto di quanto è avvenuto, e debbono vigilare che le consegne stabilite vi sieno regolarmente eseguite.

3° Dopo la loro visita giornaliera essi debbono, ad un'ora stabilita, dare verbalmente parte all'ufficiale di vascello capo della sezione movimenti, di tutto quanto è occorso sui bastimenti ad essi assegnati. Allo stesso debbono indirizzare relazioni straordinarie quando sorvenga una novità importante, qualche grave danno o qualche urgente bisogno.

Custodia dei bastimenti disarmati di 1ª categoria.

Art. 15. — 1° La custodia di caduno dei bastimenti disarmati di 1ª categoria è composta di marinari della sezione attiva del corpo Reale Equipaggi. Non ne possono far parte marinari di 1ª classe, nè marinari cannonieri, eccetto il caso, per questi ultimi, che rimanga a bordo tutta o parte della dotazione del capo cannoniere.

2° Il numero dei marinari di custodia, il grado ed il numero dei sotto-ufficiali che debbono farne parte è stabilito dal comandante in capo del dipartimento giusta il parere del direttore degli armamenti, a seconda delle circostanze locali, in modo che possa provvedersi al servizio delle guardie, ed avuto riguardo alla quantità dei materiali d'armamento che si trovano depositati a bordo della nave disarmata.

3° Il nostromo capo di carico della nave è sempre il capo della custodia, della quale farà parte il macchinista ed il maestro carpentiere capi di carico, ed il capo cannoniere, se la sua dotazione fissa si trova a bordo. Le dotazioni del veliere e del magazziniere saranno sotto la vigilanza del nostromo, e la dotazione dell'armaiuolo sotto quella del capo cannoniere quando si trovano imbarcate. Le dotazioni del medico, del commissario, del pilota e del cappellano saranno sempre sbarcate.

Custodia dei bastimenti disarmati di 2ª categoria.

Art. 16. — 1° Per quanto ha tratto alla loro custodia i bastimenti disarmati della 2ª categoria verranno dalla direzione degli armamenti distinti nave per nave od anche per gruppi di due, tre o più navi, a seconda della loro importanza.

2° Il personale di custodia dei bastimenti disarmati di 2ª categoria è composto esclusivamente da bassi-ufficiali e marinai della sezione guardiani del corpo reale equipaggi nel numero stabilito dal comandante in capo del dipartimento conformemente al paragrafo 2° dell'articolo precedente.

5° La consegna del materiale che rimane a bordo al sotto-ufficiale dei guardiani capo della custodia di caduna nave o di cadun gruppo di navi viene fatta nel modo prescritto all'articolo 180 e seguenti del regolamento sulla contabilità del materiale della marina.

Disciplina del personale di custodia e sue mutazioni.

Art. 17. — 1° La disciplina degl'individui di custodia sui bastimenti disarmati è affidata al direttore degli armamenti ed agli ufficiali che ne dipendono. Il direttore degli armamenti comunica direttamente all'aiutante generale le punizioni che loro sono inflitte, perchè sieno aunotate sulle matricole, e rimette al medesimo, col suo parere notato in margine, le suppliche, i reclami e le domande che per la via gerarchica gli vengono presentate ed alle quali non è in suo potere di provvedere.

2° Il direttore degli armamenti riceve avviso diretto dal comandante della divisione del corpo reali equipaggi, di tutte le mutazioni che questi crede di dover fare nel personale della custodia dei bastimenti disarmati di 1ª categoria, e lo richiede delle surrogazioni che per malattie, diserzioni o altro motivo occorrono nel detto personale.

Egli comunica direttamente al comandante della divisione del corpo reale equipaggi le mutazioni che crede di fare fra il personale delle custodie composte dalla sezione guardiani.

3° Il direttore degli armamenti ha facoltà di concedere al personale delle custodie dei bastimenti disarmati i permessi d'assenza che è nelle attribuzioni del comandante del corpo di concedere agl'individui di bassa forza da lui dipendenti.

Responsabilità della custodia dei bastimenti disarmati.

Art. 18. — Gli uomini di custodia dei bastimenti disarmati sono individualmente e solidariamente responsabili verso i loro superiori della sicurezza interna ed esterna, e della buona conservazione dei bastimenti ove sono destinati, e dei materiali che vi sono imbarcati, come pure dei guasti o furti che vi avvengano.

Regolamento pel servizio del personale di custodia.

Art. 19. — 1° Il comandante in capo di ciascun dipartimento marittimo, in seguito a proposta del direttore degli armamenti fatta di concerto con l'aiutante generale, stabilisce un regolamento locale sul servizio del personale di custodia dei bastimenti disarmati.

2° Questo regolamento viene compilato sulle norme stabilite nei seguenti articoli e secondo i principii delle disposizioni disciplinari in vigore, e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro.

Norme pel servizio della gente di custodia.

Art. 20. — 1° Alla chiamata al lavoro del mattino la gente di custodia dei bastimenti disarmati deve metter mano a quella pulizia ed a quei lavori di ventilazione o di sciorinamento che sono stabiliti nelle loro consegne o che loro sono straordinariamente prescritti.

2° Il capo della custodia, e in sua mancanza chi gli succede nell'ordinamento gerarchico fra gli individui della custodia, deve ogni mattina ed in ogni avvenimento straordinario fare il suo rapporto verbale all'ufficiale d'arsenale incaricato del proprio bastimento.

Nel caso che questo ufficiale venisse a mancare alla sua visita prescritta dall'articolo 14, o che fosse assente per qualunque cagione, il rapporto di cui sopra sarà fatto direttamente all'ufficiale di vascello capo della sezione movimenti.

3° La gente di custodia, nessuno eccettuato, è ripartita in due guardie; la prima diretta dal capo della custodia, l'altra da quello dei suoi dipendenti che gli succede immediatamecte nell'ordine gerarchico.

4° La franchigia ed i pasti della gente di custodia sono regolati secondo meglio conviene pel servizio generale del porto, ma con norme invariabili ed uniformi da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 19.

Le persone di guardia della custodia non debbono sotto nessun pretesto allontanarsi dal bastimento loro affidato.

5° Sui bastimenti disarmati della prima categoria o sulle navi o gruppi di navi disarmate della seconda categoria il personale di custodia non sarà mai minore di tre persone; verrà ripartito in tre guardie, ed una sentinella dovrà sempre vegliare sulla tolda così di notte come di giorno. Questa sentinella deve toccare le ore e le mezze ore sulla campana, dar di notte il *largo* ai bastimenti da remo che si avvicinano, ed eseguire puntualmente le consegne prescritte.

Consegne speciali e generali da osservarsi dalla gente di custodia.

Art. 21. — 1° Giusta il prescritto dell'articolo 354 del regolamento pel servizio a terra del 22 febbraio 1863, la Direzione degli armamenti redigerà per caduna nave disarmata la consegna speciale da osservarsi dalla gente di custodia, nella quale farà menzione di tutte le disposizioni da seguirsi che sono indicate tanto dalle condizioni particolari del bastimento, quanto dal regolamento speciale di cui all'articolo 19 precedente, aggiungendovi le prescrizioni generali seguenti:

1° La consegna di cui è caso dee tenersi costantemente affissa in luogo accessibile a tutti a bordo del bastimento disarmato cui si riferisce.

2° Nessun oggetto debb'essere introdotto a bordo dei bastimenti disarmati, nè esserne portato via senza un ordine scritto della Direzione degli armamenti. Non può farsi eccezione a questa regola che per le materie impiegate in lavori di riparazione.

3° Nessun oggetto fisso allo scafo può essere tolto di luogo senza l'autorizzazione del comandante in capo del dipartimento, eccetto che per motivo di riparazione.

4° Nessuna persona estranea al servizio può salire a bordo dei bastimenti disarmati senza un permesso in iscritto del direttore degli armamenti.

5° Eccettuato il caso di ordine contrario della direzione degli armamenti, la gente di custodia deve impedire: che un altro bastimento si ormeggi sopra un bastimento disarmato; che bastimenti da remo carichi di materie combustibili si fermino lungo il bordo; che un qualunque corpo galleggiante rimanga fuori del bordo in modo da poter danneggiare il bagnasciuga. Tuttavolta si permetterà dalle persone di custodia che si leghi temporaneamente un cavo di tonneggio sui bastimenti loro affidati.

6° È proibito alla gente di custodia di abitare i locali destinati allo stato-maggiore, di accendere fuoco ed introdurre fiammiferi od altre materie infiammabili, di fumare e lasciare fumare a bordo dei bastimenti disarmati.

Non è permesso che l'accensione di un solo fanale debitamente chiuso e custodito, la cui chiave debb'essere conservata dal capo di guardia della custodia, che non deve lasciarne estrarre il lume per nessun motivo.

7° Di notte nessun bastimento da remo si deve lasciare avvicinare ai bastimenti disarmati ad eccezione delle barche di ronda. La scolta che vede circolare nel porto o nell'arsenale una lancia sospetta, ne avverte le scolte dei bastimenti vicini, che debbono passare l'avviso sino al più prossimo posto di guardia.

8° In caso d'incendio o d'allarme nel porto od arsenale, tutti i bastimenti disarmati debbono suonare la campana a stormo fino a che l'arrivo dei soccorsi mostri che le autorità sono avvertite. Tutte le persone di custodia debbono re-

carsi ai rispettivi bastimenti, approntare tutti i mezzi di soccorso di cui possono disporre ed attendere gli ordini superiori.

Armi da distribuirsi alla gente di custodia.

Art. 22. — 1° Il comandante in capo del dipartimento determina che la gente di custodia dei bastimenti disarmati debba esser provvista di armi, e ne stabilisce il numero e la natura giusta le circostanze.

2° Il direttore degli armamenti stabilisce il modo giusta il quale giornalmente dev'essere provveduto al servizio delle cartucce, e le precauzioni da osservarsi per evitare ogni pericolo di accensione della polvere.

Ormeggiamento dei bastimenti disarmati.

Art. 23. — 1° I bastimenti disarmati debbono essere ormeggiati almeno in quattro; secondo le condizioni locali e le stagioni si potrà aumentare il numero degli ormeggi sino ad otto.

2° Gli ormeggi dei bastimenti disarmati debbono essere per quanto è possibile di canape nella parte che entra a bordo e di catena nella parte che rimane in acqua. Essi debbono essere di una forza proporzionata alla grandezza della nave.

3° Le corvette di terzo ordine ed i bastimenti inferiori sono, occorrendo, ormeggiati sopra le fregate disarmate tra le quali si trovano, senza ormeggi proprii messi a terra od affondati.

4° Gli ormeggi dei bastimenti disarmati sono passati per le cannoniere della batteria bassa, a sufficiente distanza dalle estremità. Essi si assicurano alle bitte o alle boccaporte, restando espressamente vietato di assicurarli alle murate con traversoni o borrelli alle cannoniere della batteria. Almeno una volta all'anno gli ormeggi debbono essere tolti, accuratamente visitati e poi rimessi a posto quando non sia riconosciuto utile di cambiarli.

5° Tutti i bastimenti disarmati debbono essere cambiati di bordo ogni sei mesi ad epoca fissa, cioè ai mesi di gennaio e di luglio, onde fare che i loro due lati subiscano in egual modo l'influenza del sole e dei venti dominanti.

Nel caso che le condizioni locali non permettano l'attuazione di questo provvedimento per tutti i bastimenti disarmati, esso si applicherà di preferenza a quelli che debbono rimanere per più lungo tempo al disarmo, ed a quelli di legno di più recente costruzione ed in migliore stato.

6° Si eviterà di ormeggiare le navi corazzate con catene, e si procurerà di preferenza che sieno ormeggiate a giro libero sopra un corpo morto.

CAPITOLO III. — *Della conservazione dei bastimenti disarmati.*

A chi è affidata la conservazione dei bastimenti disarmati.

Art. 24. — La conservazione dei bastimenti disarmati è affidata alla direzione degli armamenti, che ne è responsabile, meno che per le macchine motrici delle navi a vapore, la cura delle quali è devoluta alla direzione delle costruzioni navali, e per le artiglierie ed armi portatili lasciate a bordo, della cui conservazione è incaricata la direzione d'artiglieria.

Carico dei bastimenti disarmati.

Art. 25. — 1° La direzione delle costruzioni navali stabilisce il peso totale del carico dei bastimenti disarmati, che compreso quello della macchina motrice deve approssimativamente, salvo casi speciali, eguagliare il quinto del dislocamento totale della nave armata.

2° Il carico complementare che, a seconda del precedente paragrafo, occorresse imbarcare sui bastimenti disarmati, è stabilito parimente dalla direzione delle costruzioni navali, e deve essere composto di zavorra in pani di ferraccio, cannoni e proietti fuori uso. Pei bastimenti disarmati di prima categoria, ed in casi eccezionali per quelli di seconda categoria si supplisce con le artiglierie di dotazione ad una parte od anche a tutta la zavorra da imbarcarsi.

Materiale da tenersi a bordo.

Art. 26. — 1° Tutti i bastimenti disarmati debbono avere a bordo gli argani con le relative aspe, le trombe della sentina, e tutti gli accessorii fissi allo scafo.

Alcuni buglioli d'incendio, alcune redazze e piccozze, qualche paranco, qualche gherlino ed alquanti cavi sottili, sono dalla direzione degli armamenti forniti a ciascun bastimento disarmato. Sulle fregate e sulle corvette di primo ordine si terranno le trombe guarnite.

Nelle località che permettono in caso d'incendio di portare al largo i bastimenti disarmati, ciascuno di essi sarà provveduto di una delle sue ancore col corrispondente ormeggio.

2° Gli approvvigionamenti di qualunque genere, le dotazioni per consumo, le vele e le tende, le lancie ed i palischelmi debbono mai per alcun motivo rimanere a bordo dei bastimenti disarmati di qualsiasi categoria.

3° Sui bastimenti disarmati della seconda categoria possono lasciarsi quegli oggetti di dotazione fissa di grossa mole, che non si avesse modo di custodire debitamente in arsenale come gli alberi maggiori, le ancore con le catene, le bocche da fuoco, loro affusti e simili; ma debbono essere assolutamente sbarcati gli attrezzi tutti, le vele, gli ormeggi di canape, i proietti, l'alberatura di rispetto e la mobilia.

4° I bastimenti disarmati di prima categoria conserveranno nella stiva le loro casse d'acqua vuote ed imbiancate internamente colla calce; le navi disarmate della seconda categoria sbarcheranno le loro casse nei magazzini a terra, ed in difetto di locali saranno conservate in simil guisa nelle batterie, o sul ponte scoverto se è provveduto d'una tettoia.

5° Tutti gli altri oggetti componenti l'armamento delle navi disarmate saranno depositati in appositi magazzini sottoposti alla particolare vigilanza del comandante in capo, giusta il prescritto dell'art. 32 del regolamento del servizio a terra per la Regia marina.

Servizio e conservazione di ventilazione.

Art. 27. — 1° Il servizio di pulizia, conservazione e ventilazione a bordo dei bastimenti disarmati, è affidato al rispettivo personale di custodia sotto gli ordini dell'ufficiale di vascello, capo della sezione movimenti e degli ufficiali di arsenale che ne dipendono.

2° Le principali cure debbono essere rivolte: a mantenere netti ed asciutti i ponti, la stiva ed i parasartie; a togliere al più presto la neve che si ammucchiasse in qualunque punto del bastimento e specialmente sugli ormeggi; ad assicurarsi che non si formino vie d'acqua nella carena ed infiltramenti nell'opera morta e nei ponti; a nettare e mantenere in buono stato le trombe e gli altri oggetti rimasti a bordo e ad eseguire quanto è prescritto riguardo questa parte di servizio nei successivi articoli del presente capitolo.

3° Sui bastimenti disarmati di prima categoria il direttore degli armamenti deve spedire il più frequentemente che può degli individui a travaglio per sciorinare tutti gli oggetti di dotazione che si conservano a bordo e che hanno bisogno di ventilazione.

Circolazione dell'aria.

Art. 28. — Appena disarmato un bastimento la direzione degli armamenti deve curare che vi si prendano tutte le possibili precauzioni per la libera circolazione dell'aria specialmente nella stiva, nei ponti inferiori e nell'interno dell'ossatura delle murate.

2° Tutte le porte ed aperture dei depositi e dei passaggi tanto nel corridoio come nella stiva saranno tenute aperte, e saranno per lo contrario tenute chiuse le porte delle camere e camerini. Sui bastimenti disarmati di prima categoria si terranno eziandio chiusi i locali ove è depositata la dotazione fissa rimasta a bordo.

3° Sulle navi provvedute di tetto, i boccaporti non verranno mai otturati con coperchi interamente chiusi, ma bensì soltanto provveduti di serrette a giorno in mancanza delle quali si circonderanno di candelieri e guardamano per evitare cadute accidentali.

Se le navi non sono provvedute di tetto, i boccaporti saranno protetti da coperchi a tetto guernito di tela dipinta od incatramata. Questi coperchi sono sostenuti per mezzo di tacchi di legno, in guisa tale da permettere la circolazione dell'aria nell'interno dei bastimenti. I boccaporti dei ponti inferiori si lasciano aperti e si guerniscono di candelieri e guardamano. Allorquando fa bel tempo i coperchi, oppure le serrette dei boccaporti di coverta, si tolgono affine di facilitare la circolazione dell'aria.

4° Durante il giorno si tengono aperti i portellini del corridoio, tempo permettendolo, ma si chiudono prima che annotti.

Le tavole di pagliuolo della stiva sono tolte di posto ed accatastate l'una su l'altra, ad eccezione di quelle che sono indispensabili per istabilire un facile passaggio da poppa a prora.

5° Sui bastimenti disarmati di seconda categoria quando il loro stato lo esige, a richiesta del direttore delle costruzioni navali, il comandante in capo del dipartimento può ordinare di togliere uno o più corsi di cinte per meglio assicurare la circolazione dell'aria nell'ossatura.

6° Delle trombe a vento, in numero non inferiore a tre sulle fregate e sulle corvette di primo ordine, debbono convenientemente disporsi, semprechè il tempo lo permetta, su tutti i bastimenti disarmati. Ciascuna di esse deve avere due aperture inferiori, una che corrisponda in corridoio e l'altra nella stiva. Ove occorra, si farà uso di ventilatori meccanici per procurare la necessaria circolazione dell'aria nelle parti più profonde della stiva.

Tettoie, tende di disarmo e guardalati.

Art. 29. — 1° Per quanto è possibile i bastimenti disarmati di seconda categoria debbono essere coverti da tettoie.

Da aprile a tutto ottobre la direzione degli armamenti fornisce delle tele o stuoie ai bastimenti disarmati per distenderli lungo i bordi onde garantirli dai raggi solari; fornisce pure di tende di mezza vita tutti i bastimenti disarmati non coverti da tettoie.

2° La tolda dei bastimenti disarmati senza tettoie deve essere inaffiata almeno una volta al giorno, quando il tempo non è piovoso.

Disposizioni relative all'alberatura.

Art. 30. — 1° I bastimenti che debbono rimanere lungo tempo al disarmo sono completamente disalberati, allorquando nell'arsenale esistano magazzini coperti o tettoie in cui si possano riporre e convenientemente custodire gli alberi maggiori. In caso di difetto di locale gli alberi maggiori composti sono sbarcati a preferenza di quelli di un sol pezzo. L'albero di bompresso debb'essere sempre tolto di luogo e conservato a terra, come pure i pennoni maggiori.

2° Il rimanente dell'alberatura e dei pennoni deve pur essere sbarcato. Solamente gli alberi di gabbia per deficienza di locali a terra possono tenersi a bordo, ma ben coverti con incerate e disposti sulla tolda sopra tacchi di legno egualmente distribuiti per tutta la loro lunghezza.

3° Quando gli alberi maggiori rimasti a bordo dei bastimenti disarmati passano almeno per due mastre, sono mantenuti sollevati dalle loro scasse, e la loro cima è ricoperta da una gaiola di ferro in lamiera zincato o di legno dipinto. Essi sono assicurati da apparecchi e sartie che deve all'uopo fornire la direzione degli armamenti.

4° Le fessure e le giunture degli alberi che rimangono a bordo dei bastimenti disarmati debbono essere accuratamente stuccate e riempite di mastice.

5° Gli alberi maggiori debbono essere dipinti almeno ogni sei mesi con pittura ad olio; nello stesso periodo di tempo gli alberi di gabbia debbono essere spalmati d'olio di lino, misto ad olio di catrame, nella proporzione di due terzi ad un terzo.

Bigotte, landre, ganci, golfari (pitoni) anelli, maniglie, serrature, ecc.

Art. 31. — 1° Le landre e le bigotte non fisse allo scafo, sono a bordo dei bastimenti disarmati tolte di posto e messe al coverto nel corridoio o nella batteria. Le bigotte fisse sono ricoverte da due tavole a tettoia ben calafatate e dipinte.

2° Le landre fisse, i ganci, golfari, anelli ed in generale tutti gli oggetti di ferro fissi allo scafo che rimangono a bordo dei bastimenti disarmati sono dipinti a minio o grigio di zinco.

3° Le toppe, le chiavi, i robinetti, le puleggie, i candelieri, le grue mobili e le cerniere di qualunque natura debbonsi ogni mese ungere d'olio e grasso che fornisce all'uopo la direzione degli armamenti.

Dei portelli delle cannoniere.

Art. 32. — 1° I cordini e gli amanti dei portelli debbono essere tolti di posto sui bastimenti disarmati, ed i fori pei quali passano esattamenti otturati.

Una striscia di olona dipinta o catramata verrà inchiodata sulla parte superiore dei portelli al disopra delle cerniere onde impedire il passaggio dell'acqua.

2° I portelli interi ed i mezzi portelli superiori sono mantenuti semi-aperti da due bastoni di sostegno durante il giorno, onde permettere la libera circolazione dell'aria senza che la pioggia possa penetrare nel bastimento.

I mezzi portelli inferiori si tengono aperti o chiusi a seconda del tempo. Si chiudono con pezzi di tavola d'abete gl'intagli semicircolari dei medesimi.

Sulla soglia delle cannoniere che hanno portelli interi s'inchioda un pezzo di tavola d'abete alta da 15 a 20 centimetri, in modo che faccia la funzione di mezzo portello inferiore, nello scopo d'impedire alla pioggia che battesse il fianco della nave di penetrarvi.

3° Le cannoniere della batteria per le quali passano gli ormeggi sono chiuse con tavolette di legno messe a foggia di persiane, onde lasciare libero passaggio dell'aria ed impedire l'entrata della pioggia.

5° Tutte le altre aperture delle murate della tolda a bordo dei bastimenti disarmati debbono essere accuratamente chiuse e calafatate.

Ombrinali ed impavesate (zaffaranci).

Art. 33. — 1° Gli ombrinali dei bastimenti disarmati sono ermeticamente chiusi internamente ad eccezione di quelli che sono giudicati indispensabili allo scolo delle acque. Allo sbocco esterno di questi ultimi vengono applicati tubi di zinco o di piombo disposti in modo da allontanare dal bordo lo scolo delle acque.

2° Le impavesate sui bastimenti disarmati non ricoperti da tettoia sono coperte con tela incerata, in modo da impedire qualunque infiltramento dell'acqua nell'ossatura.

Il timone.

Art. 34. — Il timone di tutti i bastimenti disarmati di seconda categoria deve togliersi di posto e riporsi a terra in luogo coverto. Può esser lasciato a bordo di quei bastimenti sui quali è possibile di metterlo al coverto.

Depositi delle polveri, delle granate o bombe.

Art. 35. — Appena passato al disarmo un bastimento, l'ufficiale di vascello capo della sezione movimenti, insieme ad un ufficiale della direzione d'artiglieria, si reca a bordo onde visitare i depositi delle polveri e delle granate o bombe per assicurarsi che non vi sia rimasta la benchè minima quantità di polvere o polverino. Dopo una generale lavanda i detti locali si fanno immediatamente imbiancare con calce, quando l'interno non sia foderato con lamiera metallica.

Siccità.

Art. 36. — 1° Le trombe dei bastimenti disarmati debbono essere mantenute in buono stato, e debbono farsi agire almeno una volta per settimana. Il capo della custodia deve fare immediato rapporto di qualunque guasto avvenisse alle trombe.

L'ufficiale di vascello, capo della sezione movimenti, nelle sue visite mensili sui bastimenti disarmati fa agire le trombe in sua presenza.

2° La sentina deve essere mantenuta sempre asciutta e frequentemente dipinta a calce. Il capo del personale di custodia verifica giornalmente la quantità d'acqua accumulatasi nella sentina, e ne rende informato l'ufficiale di vascello incaricato dei bastimenti disarmati, il quale farà agire le trombe di sentina ogni qualvolta la reputerà necessario.

3° Il capo della sezione movimenti quando lo crede necessario, con l'autorizzazione del direttore degli armamenti, fa accendere nella stiva dei bastimenti disarmati, le cui murate fossero soverchiamente inumidite, un fuoco di *cok* onde prosciugarle.

L'ufficiale d'arsenale incaricato del bastimento deve essere presente all'operazione, a fine di farla eseguire con tutte le debite cautele.

Disposizioni circa la zavorra.

Art. 37. — 1° Prima di situare la zavorra nella stiva di un bastimento, le porche e le serrette debbonsi accuratamente raschiare e lavare con acqua dolce; tutta la stiva debb'essere imbiancata a calce, le teste dei perni debbonsi visitare ed isolare, se di rame, dal contatto del ferro, ed i meati destinati a condurre le acque verso la sentina debbono perfettamente disostruirsi.

2° La zavorra deve ordinatamente ammucchiarsi in modo da lasciare il fasciame della stiva scoverto il più che si può e ripartirsi sesecondo le indicazioni del direttore delle costruzioni navali. La zavorra deve riposare sopra assicelle di legno della grossezza di circa cinque centimetri ed evitare il suo immediato contatto col fasciame di stiva.

3° Sui bastimenti disarmati non deve tenersi zavorra di pietre o di arena.

4° Quando per zavorra complementare si adoperano cannoni, debbono questi situarsi sopra delle taccate di legno abbastanza alte per permettere che si possano rivoltare senza che gli orecchioni facciano impedimento. Le dette taccate debbono poggiare sullo strato inferiore della zavorra. I cannoni debbono sempre disporsi coll'asse del pezzo nel senso trasversale della nave, e per quanto possibile vicini al suo piano longitudinale, il focone rivolto in giù, e l'asse del pezzo inclinato all'orizzonte quanto si può, onde permettere lo scolo d'acqua che potesse penetrarvi.

(Continua)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Esami di concorso alla Cattedra d'ostetricia nella Università di Pisa.

Si rende noto ai signori concorrenti per titoli ed esame, o per solo esame, alla cattedra di ostetricia vacante nella Università di Pisa, che gli esperimenti avranno principio il 20 del prossimo venturo mese di novembre, e si terranno nel locale delle scuole mediche dello Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, dove, oltre la lezione e l'opposizione avrà luogo un'esperimento clinico.

Sono ad un tempo i signori concorrenti posti in avvertenza che le respettive dissertazioni devono essere spedite a questo Ministero almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami in numero di 16 esemplari, onde poterne fare la distribuzione ai singoli signori Commissari esaminatori, e competitori.

I Commissari esaminatori sono i signori:

De Maria commendatore Carlo, consigliere ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione, presidente;

Vannoni cavalier Pietro, professore di clinica ostetrica nell'Istituto di Studi superiori in Firenze;

Zannetti cavaliere Ferdinando, Senatore del Regno;

Palamidessi D. Cosimo, professore di chirurgia nella Università di Pisa;

Burci cavaliere Carlo, professore di clinica generale chirurgica nell'Istituto di Studi superiori di Firenze.

Concorrono per esame i signori:

Raffaele D. Eduardo di Napoli;
Chiara D. Domenico da Torino;
Macari D. Francesco da Torino;
Galligani D. Gaetano da Seravezza;
Zanobini D. Cesare da Firenze;
Guelmi D. Antonio da Pavia;
Morilani D. Ottavio da Napoli;
Berti D. Enrico da Livorno.

Firenze, 12 ottobre 1865.

Il Direttore-capo della 3ª divisione
GARNERI.

(I signori Direttori degli altri periodici dello Stato sono pregati di ripetere il presente avviso).

R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

AVVISO.

La Commissione eletta pel concorso alla Cattedra di Algebra complementare e di Geometria analitica vacante in questa Università ha stabilito il giorno 7 novembre prossimamente venturo per procedere all'esperimento della disputa o controversia, a senso dell'art. 119 del Regolamento universitario sancito col R. Decreto 20 ottobre 1860.

Sono pertanto invitati i signori concorrenti per esame, o per titoli ed esame, a trovarsi nel detto giorno nell'Università surriferita, dove, alle ore 12 meridiane, avrà principio l'accennato esperimento.

Sarà bene però che ciascuno di essi faccia pervenire al sottoscritto *sedici* esemplari della sua dissertazione in tempo che se ne possa fare la distribuzione ai membri della Commissione e soprattutto agli altri aspiranti *otto* giorni *almeno* prima del fissato per l'esame giusta l'art. 119 sopracitato.

Concorrenti per esame, o per titoli ed esame:

Platner Giacomo, Pavia. — Rizzati Annibale, Modena. — Roselli Ercole, Ancona. — Saccani Luciano, Parma. — Siacci Francesco, Pavia.

Pavia, 23 settembre 1865.

Il Rettore: G. CANTONI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Post:*

« Di qui a tre mesi il gabinetto di Lord Russell si presenterà avanti ad un nuovo parlamento.

« Le elezioni riuscirono senza dubbio favorevoli al partito liberale; ora sta a vedere se il governo riuscirà a conservarsi costantemente la maggioranza, e chi lo seguirà se al principiare della sessione dovesse venir proposto un voto di sfiducia.

« La sola perdita certa per lui è quella dei voti e delle astensioni di quei conservatori che da molti anni erano assicurati a Lord Palmerston. L'opposizione si farà più forte e più compatta.

« La franchigia elettorale va estendendosi con una elasticità delle più sorprendenti, e d'un tratto solo si comprenderà che la questione può esser presa sotto molti punti di vista differenti suscettibili tutti di estendersi per modo che le sia possibile il guadagnarsi i voti di quegli ultra liberali che non esitano mai a votare per tutti quei partiti che fanno delle concessioni, e che in ogni cambiamento vedono un profitto.

« In tal caso, e di fronte ad una opposizione così attiva quanto energica, il governo comincia la sessione colla perdita della grande popolarità individuale della quale godeva lord Palmerston.

Lord Russell, abbenchè sia molto rispettato, pure non ha per sè quella universale benevolenza che era sì largamente accordata al suo illustre predecessore.

« Nella Camera dei Comuni si riconosce che il gabinetto è debole, ed è precisamente là che più si fa sentire la mancanza di Lord Palmerston.

« Nelle due ultime sessioni ogni qual volta, pel cattivo stato di sua salute, Lord Palmerston era obbligato a restare assente dalla Camera, era quasi impossibile il guidare i di lei membri, mentre il ritorno di quest'uomo bastava da solo a ristabilire l'ordine e la disciplina.

« Ognuno rende giustizia alla vigorosa intelligenza del cancelliere dello Scacchiere; ma il fatto è che l'ultima Camera si rivoltava sovente, e mostrava frequentemente un risentimento irreflessivo, come lo fece nella discussione sulla riduzione delle assicurazioni contro gl'incendi, quando senza un motivo ragionevole la maggioranza si staccò dal governo al solo oggetto di dettare una parte del bilancio, e di torre al signor Gladstone l'onore di proporre una misura che tutti poi riconoscevano che era sua.

« Lungi da noi il pensiero di predire degli scacchi e dei malanni a Lord Russell ed al suo gabinetto; egli sta per presentarsi davanti al Parlamento con una grande maggioranza che si è impegnata a sostenerlo; tocca a lui ed al suo gabinetto di provare che essi sanno conservarsi la fiducia dei loro amici

« L'anno parlamentare che sta per principiare si presenta tale da doversi ritenere voglia essere fecondo di importanti avvenimenti politici.

» Nuove questioni stanno forse per venir sollevate in Europa.

« Speriamo che il governo proverà che la sagacia politica dell'ultimo suo capo guida sempre le sue risoluzioni, e noi ci auguriamo che al di fuori e al di dentro egli ottenga quell'approvazione e quell appoggio che non mancarono mai a Lord Palmerston.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna, in data del 17 ottobre:

« All'appello fatto dall'imperatore Francesco Giuseppe a' suoi popoli doveva risvegliarsi la vita politica su tutti i punti del territorio austriaco.

« Strettamente legati alle loro antiche istituzioni ed alle leggi del 1848 che loro crearono una situazione eccezionale nella monarchia austriaca, gli Ungheresi si apprestano ad inviare alla Dieta di Pesth gli stessi uomini che nel 1861 hanno diffeso con tanta energia l'autonomia del paese, i signor Deak, Eotvös, Kemeny, Szecheny, Kolomaw, Ghiczy, ecc.

« I comitati funzionano dappertutto come riunioni politiche ed amministrative, ed ogni candidato ha cura di spiegare ai suoi elettori com'egli intenda le relazioni fra il regno ed i paesi annessi alla monarchia.

« In Transilvania, ciascheduna delle quattro nazioni rappresentate alla Dieta del 1863, ha le sue assemblee particolari e si prevedono vive discussioni sulla questione se il paese abbia da mandare dei deputati a Pesth per trattare colla Dieta ungherese degli affari che potranno venir dichiarati comuni ai due paesi.

« La Croazia, dove prepondeva senza dubbio il partito nazionale, pare che spedirà ugualmente i suoi deputati alla Dieta ungherese per trattare gli affari comuni sotto riserva che sieno garantite le istituzioni e la lingua del paese.

« Da una parte si fanno grandi sforzi per ottenere che venga esteso il governo civile ai paesi confinarii oggidì organizzati militarmente; dall'altra per mandare a terra lo Statuto provinciale elargito dal ministero Schmerling alla Dalmazia; si pensa che questa provincia, dove l'elemento slavo domina l'italiano, si pronunzierà per l'invio di deputati ad Agram.

« Nell'Illiria, nella Carinzia e nella Stiria si fanno grandi sforzi per formare fra la Dieta delle provincie una specie di confederazione sud-slava chiamata a pronunciarsi su tutte le quistioni che possono interessare la popolazione slava di questa parte dell'impero. Un programma concertato a Marburg, nella Stiria, fra molti uomini influenti del partito federalista, mostra la tendenza dell'elemento non tedesco in questa provincia.

« A Praga, come a Lubiana ed a Marburg, accettando in massima l'idea di mandar dei deputati a Vienna per trattarvi le questioni d'interesse generale, armata, cioè, finanze, politica estera e trattati di commercio, i deputati del partito *tzeco* o slavo settentrionale, insistono per l'uguaglianza di lingua in Boemia e Moravia. Essi vorrebbero che venissero chiamati a Praga i rappresentanti della Moravia e della Slesia austriaca per trattarvi tutte le questioni che interessano la nazionalità tzeca.

« In Gallizia vi sono venti seggi vacanti alla Dieta, sicchè necessitano nuove elezioni. Il partito polacco spera dal sovrano un compimento dell'ultima amnistia, che permetta a molte persone compromesse nell'ultima insurrezione di prender parte al movimento elettorale che deve necessariamente precedere la riunione della Dieta a Lemberg.

« Nelle provincie tedesche della monarchia, come Salsburg, l'alta e la bassa Austria, la pubblica opinione rimane indecisa circa agli atti del 20 settembre e circa alla sospensione della patente del 20 febbraio 1861.

« Mentre gli organi dell'antico partito avanzato nel Reichsrath ed i partigiani del sistema centralizzatore del signor Schmerling si fanno a contestare la legalità del nuovo stato di cose ed a recriminare sul passato, a Vienna il partito detto degli *autonomisti*, che ha per capo il signor de Kaiserfeld, ha pubblicato un programma completo che raccoglie molte adesioni dalla popolazione tedesca dell'impero.

« Questo deputato dimanda alle Diete dei paesi che formano il « Reichsrath ristretto » di resistere a tutti i tentativi che saranno fatti per ottenere da loro un voto favorevole all'esecuzione delle loro attribuzioni, e più specialmente le invita a rifiutarsi alla nomina dei deputati, i quali abbiano per missione di modificare il sistema costituzionale stabilito nel 1860-1861 in tutti i paesi non ungheresi della monarchia.

« Gl'invita ancora più specialmente a rifiutarsi d'esaminare tutte quelle proposte che presentano un carattere politico comune a molte provincie della monarchia, ed a rinviarle puramente e semplicemente al Reichsrath, la cui azione è ora sospesa.

« Per questo sistema il Parlamento centrale sedente in Vienna sarebbe il solo competente a discutere le condizioni di un accordo coll'Ungheria.

« Di fronte agli sforzi delle altre nazionalità per assicurarsi una efficace rappresentanza dei loro interessi, gli autonomisti tedeschi invitano i deputati dell'antica sinistra parlamentare ad unirsi a loro in un solo pensiero, quello cioè di organizzare tutte le forze della nazionalità tedesca dell'impero in un solo fascio il quale sia destinato a rappresentare validamente nella Confederazione tedesca l'influenza intellettuale e politica dei popoli tedeschi della monarchia.

« La Commissione di controllo del debito pubblico, instituita con legge 13 dicembre 1862 per dar conto al Reichsrath di tutte le modificazioni introdotte nello Stato del debito pubblico, tenne in questi ultimi giorni molte sedute.

« Di faccia alle trattative iniziate per la conchiusione di un nuovo prestito, sorta questione se non dovesse dare un parere, si assicura che s'indirizzò all'imperatore per dimandare che vengano fissate le sue attribuzioni durante la sospensione del Reichsrath, dal quale emanava e verso il quale era responsabile.

« Una relazione pubblicata dal ministro delle finanze sullo stato delle spese dei varii ministeri durante i nove primi mesi dell'anno finanziario 1865, constata gli sforzi fatti dal governo per restringersi nei limiti stati accordati pel 1865 nell'ultima sua sessione del Reichsrath. »

(Moniteur)

— A proposito degli ultimi dispacci della Prussia e dell'Austria al Senato di Francoforte, l'*Ost. Deut. Post* dice:

« Noi comprendiamo questo passo dal lato della Prussia; ma quale interesse potrebbe avere l'Austria a prendervi parte? Quali ragioni può avere per incorrere nell'odio e nell'esasperazione che simili atti devono provocare in tutta la Germania?

« Ammettiamo che il Senato si sottometta, la Prussia si vedrà sbarazzata di qualche giornale che scrive contro di lei; ma cosa fa tutto questo all'Austria?

« Ammettiamo che questi giornali si scaglino anche contro l'Austria; troverà essa il menomo vantaggio nella soppressione del *Nuovo giornale di Francoforte?*

« I suoi più fieri nemici l'Austria li ha fra i giornali prussiani.

« Mentre a Vienna si presta mano al conte di Bismark a sopprimere dei giornali indipendenti a Francoforte, sortono ogni giorno a Berlino sotto gli occhi del ministero degli articoli che non si contentano già di insultare ed insinuare il sospetto a carico dell'Austria, ma che l'attaccano nel centro, che è la sua vita.

« E non sono già solo dei fogli democratici indipendenti quelli che si fanno organo di questi nuovi sentimenti; ma si bene dei giornali che sono in istretta relazione col Governo.

« Che cosa fa all'Austria il sedicente Comitato dei Trentasei? La sua attività non andrà indirettamente a colpirci che quando l'Austria secondi la politica annessionista della Prussia.

« L'Austria ha forse anche il più lontano interesse ad eccitare la Prussia a levarsi di mezzo la stampa, le corporazioni, le associazioni ecc., che lottano nel senso del voto nazionale tedesco contro la volontà di far prussiana la Germania?

« Che fa all'Austria questa agitazione poli-

tica, la quale, si dice, ha il suo focolare a Francoforte?

« Quando, or sono due anni, l'imperatore Francesco Giuseppe andò a tener la sua Corte a Francoforte, questa città si mostrò animata dalle più calde simpatie per l'Austria. »

— Il *Débatte* parlando della nota austriaca dopo aver detto che il Governo austriaco si limita a richiamar l'attenzione del Senato di Francoforte sul pericolo che ne può venire dal veder preconizzato in una pubblica Assemblea il rifiuto al pagamento delle imposte, e dalle critiche violenti mosse dalla stampa alle due grandi potenze tedesche, soggiunge:

« Il Governo imperiale segnala l'anomalia di simili avvenimenti che accadono sotto gli occhi della Dieta federale, e della guarnigione austriaca.

« Questa è l'essenza della nota austriaca, e ci si assicura che tale è pure quella della nota della Prussia.

« I passi fatti dal Governo imperiale a Francoforte non hanno nulla di aggressivo contro l'indipendenza o contro i diritti di una città libera; non minacciano la libertà della discussione; si contenta di respingere le invettive che ledono l'onore del nome austriaco. »

— La *Corresp. Gen.* parlando dello stesso oggetto dice:

« Per meglio spiegare i passi fatti dal Governo austriaco presso il Senato della città libera di Francoforte crediamo bene di far osservare, che essi non si riferivano che alla riunione dei deputati tedeschi a Francoforte.

« Questa riunione era illegale; ogni Governo aveva diritto di reclamare contro un tale atto presso quel Governo che ne tollerava l'adempimento sul suo territorio. E questo è quanto ha fatto appunto l'Austria indirizzandosi confidenzialmente al Senato di Francoforte prima di portare la cosa innanzi alla Dieta tedesca. »

NORVEGIA. — Si scrive da Cristiania in data 12 ottobre al *Moniteur*:

« Il 5 ottobre venne aperta la diciottesima sessione dello Storthing.

« Il signor Hang, presidente del Consiglio di Stato, ha dato lettura del messaggio reale, nel quale il re esprime il suo rincrescimento di non poter assistere in persona al principio dei lavori dell'Assemblea.

« Nell'ultima sessione, che durò dal 6 ottobre 1862 al 22 giugno 1863, il governo aveva proposto alcuni provvedimenti tendenti ad aumentare l'armata norvega, ed a sostituire la leva agli arruolamenti militari.

« La parte più importante del messaggio è quella che si riferisce a questo progetto, che il re lo considera « come conforme alle urgenti condizioni di una soddisfacente organizzazione militare. »

« Qualche parola è pur consacrata alla eventuale revisione del patto di unione fra i due regni. Una Commissione di Norvegi e di Svedesi, vi è detto, venne creata ad oggetto di prendere in considerazione quei miglioramenti che si potrebbero introdurre nel patto d'unione. Essa cominciò i suoi lavori nella primavera dell'anno corrente, ma molti dei membri che la compongono si trovano impediti a continuare nell'opra per le loro funzioni come membri dello Storthing e della Dieta. La Commissione ha dovuto aggiornarsi per tutto il tempo della riunione delle rappresentanze nazionali, e non si potrà riunire di nuovo che più tardi. I documenti relativi alla formazione di questa Commissione vi saranno comunicati.

« In un articolo relativo ai trattati di commercio e di navigazione conchiusi colla Francia segnala tutto il profitto che ne ebbe la Norvegia. — Considerando, dice il re nel suo messaggio, l'importanza delle nostre relazioni commerciali colla Francia e quella sulla navigazione fra i due paesi, io ritengo d'un valore essenziale le riduzioni ottenute mercè questi trattati, e provai una sincera soddisfazione in sentire come questo provvedimento venne favorevolmente accolto in Norvegia. Dal canto nostro, abbiamo dovuto fare alcune concessioni della stessa natura di quelle che sono accordate dalle altre potenze; qualcheduna di queste dimandando il concorso della rappresentanza nazionale, la validità dei trattati venne, per quel che riguarda la Norvegia, subordinata al consenso dello Storthing. Il progetto relativo a questa questione vi sarà presentato. — L'opinione pubblica del resto si è pronunziata a favore delle trattative, e l'assenso dell'assemblea non può esser messo in dubbio.

« Si prevede che molti saranno i lavori in questa sessione, la quale si prorogherà fino alla metà del 1866.

« Lo Storthing appena riunito si divide in due Camere, il Lagthing, o Camera dei legali, e l'Odelsthing, o Camera dei proprietari fondiari. I rappresentanti scelgono un quarto dei membri dell'assemblea generale per formare il Lagthing, gli altri tre quarti formano l'Odelsthing; le due Camere nominano ognuna il suo presidente, deliberano e votano separatamente.

« Lo Storthing ha una grande influenza sugli affari della Norvegia, ed in forza dell'articolo 49 della Costituzione gli è mediante lo Storthing che il popolo esercita il potere legislativo. Il voto è a due gradi. Il diritto elettorale spetta ad ogni Norvego, il quale, domiciliato da cinque anni nel paese, è o pubblico funzionario, o possessore, od affittaiuolo per più di cinque anni di una tassa catastale, od investito del diritto di borghesia in una città, o possessore in una città od in un porto di mare sia di una casa o sia di fondi del valore almeno di 300 risdalleri di banca in numerario.

« Di là ne viene che il diritto di voto è quasi universale.

« Per essere eleggibile bisogna aver 30 anni, dimorare da dieci anni nel regno, ed aver tutto quanto è richiesto per essere elettore. I rappresentanti ricevono una indennità per le spese di viaggio e di soggiorno.

« In Norvegia non vi è aristocrazia: l'assoluta uguaglianza fra tutti i cittadini è base assoluta: il governo è una specie di monarchia repubblicana. Lo Storthing ha l'iniziativa, la sanzione, il veto, infatti tutto il potere legislativo. Il veto regio non è che sospensivo. Se lo Storthing propone per tre volte una misura, e che il re la respinge ogni volta, quantunque respinta tre volte acquista forza di legge; al contrario se lo Storthing respinge per tre volte una proposta fatta dal re, questa è decisamente nulla.

« La popolazione segue sempre con un grande interesse le deliberazioni dell'assemblea, e tanto meglio le comprende in quanto che è molto se su mille contadini se ne trova uno che non sappia leggere e scrivere. Quanto ha potentemente contribuito a diffondere nel paese l'istruzione primaria si è che non viene accordato la cresima a chi non sa scrivere; e questa condizione è pur dimandata per l'esercizio dei diritti politici.

« I rapporti fra la Svezia e la Norvegia sono il tipo della unione personale: è una specie di alleanza federale fra due popoli indipendenti l'uno dall'altro: il re è obbligato a prestare il giuramento alla costituzione ed a passar ogni anno qualche tempo in Norvegia: il pubblico tesoro deve restar nel paese e non può venir impiegato che pei suoi bisogni: le truppe norveghe non sortono dal regno in tempo di pace, e le truppe svedesi non vi possono tener guarnigione: la Norvegia conserva la sua banca, la sua moneta, e la sua bandiera di commercio.

« La costituzione che la regge è quella del 4 novembre 1844.

« Il patto d'unione fra i due regni fu firmato a Cristiania il 31 luglio 1815, ed a Stokolma il 6 agosto successivo.

« La costituzione norvega ammette il principio della revisione, ma con certe restrizioni che determinano prima il limite delle riforme da potervi introdurre.

« Diffatti la proposta della revisione deve essere presentata ad una Dieta ordinaria, ma non può venir discussa che nella Dieta successiva, cioè a dire dopo tre anni di riflessione; ma tale cambiamento, dice l'art. 122, non deve mai essere contrario ai principii della legge fondamentale; non deve aver per oggetto che modificazioni in qualche disposizione particolare, modificazioni che non alterino punto lo spirito di questa costituzione; ed è indispensabile che due terzi dello Storthing sieno d'accordo su tali modificazioni perchè possano esser mandate ad effetto.

« È evidente che il progetto di revisione del patto d'unione fra i due regni non potrebbe riferirsi che ad innovazioni di dettaglio: non si tratta adunque di toccare ai grandi principii; i quali presiedono ai rapporti dei due popoli, ed in forza dell'articolo 1 della costituzione fanno del regno di Norvegia uno Stato libero, indipendente, indivisibile ed inalienabile, unito alla Svezia sotto lo stesso re. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE

UFFICIO DI FIRENZE.

Lettere e stampe trattenute per difetto di francatura dal 16 *al* 22 *ottobre* 1865.

Lettere: Carraresi Roberto, Roma — Carraresi Roberto, Roma — Christoph Willin, Roma — Giunti Saul, Buenos Aires — Sornaga S., Kaffrelaiat — Sugamele Annunziata, Roma.

Stampe: Basadonna Luciano, Torino — Bono Francesco, Napoli — Brunelli Giuseppe, Sesto — Carasolo dottore, Torino — Chesul Giulio, San Miniato — Corticelli Mario, Varsavia — De Gori contessa Giacinta, Sinalunga — Grillo, Torino — Grillo Crescenzio, Fermo — Jani Francesco capitano, Lari — Maino Ambrogio, Pontedera — Orlandi Vincenzo, Staffolo — Panattoni cav. Enrico, Lari — Pianta Carlo, Torino — Piccardi, Montopoli — Renard Francesco, Pisa — Savona Sigismondo, Malta — Velluto Andrea, Tunisi.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO.

Secondo premio *Riberi* — Triennio 1865-66-67

PROGRAMMA.

(Lego la somma necessaria in rendita, del 1849 perchè, ogni triennio, si possa dare un premio di L. 20,000 dall'Accademia R. di Medicina che ho contribuito a formare, sicchè i premi abbiano ad essere sette, e quindi per la durata di anni 21).

Testamento Riberi.

Pel concorso al secondo premio di lire 20,000 istituito dal fu commendatore professore Alessandro Riberi, la R. Accademia di Medicina di Torino ha, per gli anni 1865-66-67, determinato quanto segue:

1° Saranno ammessi al concorso suddetto tutti i lavori di *Medicina operativa* pubblicati per la prima volta nel triennio del concorso, o manoscritti;

2° I lavori saranno in lingua italiana, o francese o latina; gli stampati saranno inviati in doppio esemplare;

3° Il concorrente con manoscritto sarà libero di palesare o celare il suo nome. In questo secondo caso il suo nome sarà indicato entro una scheda suggellata e controsegnata secondo l'uso, con parole ripetute in fronte al manoscritto;

4° I lavori franchi di spesa, saranno inviati all'Accademia durante il triennio e non dopo il 31 dicembre 1867;

Gli autori accenneranno, in quell'occasione, i punti più importanti su cui amano fissata di preferenza l'attenzione dell'Accademia;

5° Le opere stampate resteranno all'Accademia. Trattandosi di manoscritti, l'autore, facendosi conoscere dall'ufficio della presidenza, potrà, a proprie spese, ricavarne copia;

6° La Commissione esaminatrice e relatrice delle opere presentate sarà tratta dal seno dell'Accademia;

7° L'Accademia emetterà il suo giudizio pel conferimento del premio, che sarà, per quanto è possibile, entro il primo semestre successivo alla chiusura del concorso;

8° Saranno esclusi dal concorso quelli che avranno preso parte o intendano di prenderla in qualche modo al giudizio di cui si tratta;

9° La relazione della Commissione e il giudizio dell'accademia, saranno resi di pubblica ragione nel suo giornale o nei suoi atti.

NB. Si pregano i giornali italiani e stranieri a volere ristampare, per la maggior possibile pubblicità, questo programma.

Torino, 1° gennaio 1865.

DEMARCHI GIOVANNI, *Pres. dell'Accademia.*
A. ZAMBIANCHI, *Segretario generale.*

FABBRICHE DI ZUCCARO IN FRANCIA. — Giusta quanto dice il *Journal des fabriquans de sucre*, il numero delle fabbriche di zuccaro in Francia ammonta a 293; quindi 112 più che l'anno scorso; e la quantità dello zuccaro fabbricato nel mese di settembre ascende a 10,749,515 chilogrammi con un aumento di chilogrammi 7,994,115 sul prodotto del settembre 1864.

Per trovare un mese di settembre così ricco come quello di quest'anno, bisogna risalire al fino 1862; nel quale si ebbe un prodotto di 7,235,667 chilogrammi.

La media della produzione del settembre 1862 fu di 280 sacchi per fabbrica; mentre la media del settembre di quest'anno è di 360 sacchi per ogni fabbrica.

SOCCORSI AI DANNEGGIATI DAL CHOLERA — Dalle provincie venete fu rimessa la somma di lire 500 per essere erogata a pro delle famiglie danneggiate dal cholera. Questo atto è eminentemente filantropico e patriottico, comechè raccolga la più verace espressione dei vincoli di fratellanza, che legano le provincie italiane, cioè la solidarietà nella sventura. La certezza della fraterna gratitudine sarà per ora bastante e grato compenso agli anonimi sovventori per l'azione generosa.

DEBITO SPAGNUOLO. — Un opuscolo stampato ora a Parigi dà i seguenti particolari sul debito della Spagna.

Giusta quanto dice l'autore il debito della Spagna si compone:

5 % Stati Uniti	reali	12,000,000
3 % estero	»	1,051,101,000
» interno	»	4,347,217,701
» delle corporazioni	»	954,360,777
» del clero	»	889,721,610
Differito estero	»	2,298,125,000
» interno	»	2,661,797,803
Passivo 1ª classe	»	257,241,548
» 2ª interna	»	356,610,000
» 3ª estera	»	602,221,000
Certificati inglesi	»	10,000
6 % strade	»	166,311,000
» ferrovie	»	269,000
» lavori pubblici	»	67,738,000
Obbligazioni 6 % ferrovie	»	902,796,977
6 % materiale	»	8,319,908
» personale	»	565,514,963
Interinali	»	35,539,420
Capitali riuniti	»	27,721,158
»	»	4,754,741
Vecchio debito da convertirsi	»	1,187,460,122

ELEZIONI POLITICHE.

Si hanno per dispacci telegrafici i seguenti risultati delle votazioni seguite il 22 per l'elezione dei membri della Camera dei Deputati:

Eletti.

Pinerolo — Bertea, 556.
Aosta — Berti Domenico, 297.
Patti — Bertolami M., 340.
Nuraminis — Salaris.
Macomer — Cugia.
Lanciano — Avv. Angelo Camerini.
Naso — Barone Baratta, 207.
Avezzano — Botticelli Carlo.
Teramo — F. Sebastiani, 353.
Potenza — Paolo Cortese, 427.
Alghero — Avv. Costa Antonio, 870.
Agosta — Avv. Francesco Accolla, 354.
Calatafimi — Miceli.
Atri — Devincenzi.
Bevona — Ferrantelli, 261.
Bricherasio — Generale Brignone, 522.
Marsala — Damiani Abele.
Atessa — Spaventa commendatore, 331.
Montalcino — Conte Castellani.

Ballottaggi.

Campobasso — Volpe, 347; Cannavina, 285.
Fermo — Cantù C., 125; Trevisani G., 120.
Fabriano — Nicoli, 94; Giampieri, 81.
Brindisi — Brunetti Gaetano, 227; Picoco Giovanni, 157.
Vigone — Corte, colonnello, 379; Oytana, 207.
Massafra — Strada Dionisio; Cattaneo Carlo.
San Nicandro — Caccioppo; Libetta.
Riccia — Gennaro Sapio, 178; Venditti Giacomo, 149.
Castrovillari — Damis maggiore D., 266; Spazio Giovanni, 117.
Cagliari — Casella, 312; Teulada, 282.
Lanusei — Cugia; Sanna-Denti.
Iglesias — Leo, 253; Serra, 191.
Urbino — Seismith-Doda, 147; Professore Gardini, 40.
Spezia — De Benedetti conte Angelo, 366; Adami Vincenzo, 261.
Chiavari — Castagnola Stefano, 406; Casareto Giovanni, 245.
Morcone — Luigi Colesanti, 177; Achille Jacobelli, 166.
Soresina — Acerbi, 245; Conte Martini, 146.
Chiaramonte — De Blasiis, 172; Lovito, 82.
Nuoro — Asproni, 187; Oggiano, 177.
Sessa — Marchese Giuseppe Pulce, 215; professore De Sanctis, 72.
Tricase — Liborio Romano, 183; Pisanelli Giuseppe, 116.
Ozieri — Castelli, 436; Sulis, 313.
Serra — Barone Paparo, 172; Corapi, 72.
Isili — Avv. Carboni, 202; Generale Serpi, 187.
Città Sant'Angelo — De Blasiis, 188; Padini, 145.
Forlì — Albicini; Saffi.
Montemileto — Avv. Francesco Catucci, 211; Pasquale Ceccarelli, 131.
Caccamo — Venturelli, 216; Pricco Galati.
Prizzi — Deodati, 274; Carapezza, 128.
Carmagnola — Avv. Tecchio, 471; Raineri, 176.
Chieti — Mezzanotte Raffaele, 220; De Meiscon professore Angelo Camillo, 201;
Langhirano — Perini cav. Ferdinando, 169; Oliva avv. Antonio, 121.
Montepulciano — Castellani conte, 248; Corticelli, 149.
Agnone — Sabelli cav. Francesco, 165; Conti Enrico, 94.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Viesti (Foggia). — Dal 22 al 23, casi 11, morti 3; e 15 dei giorni precedenti.

Id. — Dal 23 al 24, casi 17, morti 2; e 4 dei giorni precedenti.
Napoli. — Dal 22 al 23, casi 4, morto 1.
Id. — Dal 23 al 24, casi 5, morti 2.
San Giovanni a Teduccio. — Dal 22 al 23, casi 6, morti 2; e 2 dei giorni precedenti.
Id. — Dal 23 al 24, casi 7, morti 2.
Bari. — Dal 19 al 20, casi 4, morto 1.
Id. — Dal 22 al 23, caso 1, morto 1 dei giorni precedenti.
Id. — Dal 23 al 24, morti 2 dei giorni precedenti.
Cassano. — Dal 19 al 20, casi 2.
Grumo. — Dal 19 al 20, casi 2; morto 1.
Id. — Dal 21 al 22, caso 1, morto 1 dei giorni precedenti.
Giovinazzo. — Dal 20 al 21, casi 4, morti 3.
Bisceglie. — Dal 20 al 21, casi 9, morti 4.
Andria. — Dal 20 al 21, casi 4, morto 1.
Bitetto. — Dal 21 al 22, casi 4, morto 1.
Id. — Dal 22 al 23, morto 1.
Bitonto. — Dal 22 al 23, morto 1 dei giorni precedenti.
Barletta. — Dal 22 al 23, casi 36, morti 4 e 10 dei giorni precedenti.
Id. — Dal 23 al 24, casi 26, morti 5; e 12 dei giorni precedenti.
Bra. — Dal 22 al 23, caso 1.
Trabassa Sottana. — Dal 22 al 23, caso 1, morto 1.
Melfi. — Dal 20 al 21, casi 6, morti 2.
Id. — Dal 21 al 23, casi 8; morti 3.
Id. — Dal 22 al 23, casi 14, morti 7 dei giorni precedenti.
Brindisi. — Dal 22 al 23, casi 19, morti 7 e 3 dei giorni precedenti.
Id. — Dal 23 al 24, casi 16, morti 10; e 7 dei giorni precedenti.
Lucera. — Dal 22 al 23, casi 2.
Id. — Dal 23 al 24, caso 1.
Borgata del Gallo (Cuneo). — Dal 22 al 23, caso 1, morto 1; e 2 dei giorni precedenti.
Fossano (città). — Dal 22 al 23, caso 1, morto 1.
Id. Borgata San Bernardo. — Dal 22 al 23, caso 1, morto 1.
Tarantasca. — Dal 22 al 23, casi 3, morti 2; ed 1 dei giorni precedenti.
Casalgrasso. — Dal 22 al 23, caso 1.
Polonghera. — Dal 22 al 23, caso 1, morto 1.
Cavallermaggiore. — Dal 21 al 22, casi 2, morti 2.
Modugno. — Dal 22 al 23, caso 1.
Bitritto. — Dal 22 al 23, casi 3, morti 4.
Id. — Dal 23 al 24, casi 12, morti 6.
San Nicandro (Bari). — Dal 22 al 23. casi 2, morti 2.
Monopoli. — Dal 23 al 24, casi 2, morto 1.
Squingono. — Dal 23 al 24, caso 1, morto 1.
San Pietro Venatico. — Dal 23 al 24, casi 2, morti 2.
Barra. — Dal 23 al 24, casi 2, morto 1.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 24.

A S. Giovanni a Teduccio dal 23 al 24 v'ebbero casi di cholera 7 e morti 2.

Nuova York, 14.

Fu levato lo stato d'assedio nel Kentucky.

Johnson rispondendo alla deputazione venuta ad implorare il perdono di Davis, si espresse in termini assai benevoli.

Grant pubblicò un ordine del giorno per il riordinamento dell'esercito. I forti del Sud avranno guarnigioni di truppe negre; il rimanente di queste verrà licenziato.

Parigi, 24.

Scrivono dal Messico che l'imperatore Massimiliano divise l'impero in tre grandi compartimenti militari sotto il comando dei generali Douay, Castagny e Thun.

Si ha da Alessandria che gl'insorti dell'Yemen furono completamente battuti.

Torino, 24

Rendita italiana 65 10.

Parigi, 24.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Ott. 23	24
Fondi francesi 3 0/0 in liq.	67 95	68 12
Id. 4 1/2 0/0	96 15	96 70
Consolidati inglesi 3 0/0	89 1/8	89 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	65 40	65 50
Id. (fine mese)	65 42	65 90
Id. (fine prossimo)	— —	65 90
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	885	892
Id. italiano	—	422
Id. spagnuolo	507	508
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	230	225
Id. Lombardo-venete	432	428
Id. Austriache	403	403
Id. Romane	185	171
Obb. strade ferr. Romane	177	165
Obbligazioni della ferrovia di Savona	190	—

Parigi, 25.

L'arcivescovo di Parigi visitò ieri i cholerosi nell'ospedale della Carità.

Londra, 25.

In occasione dei funerali di Lord Palmerston la Borsa rimarrà chiusa.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 1/2 — Opera-ballo: *Roberto il Diavolo*, con danze analoghe.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia francese Meynadier rappresenta: *Le Piano de Berthe — Le Bourreau des Crânes — Sauvé mon Dieu*.

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — Opera buffa; *Don Checco* del maestro De Giosa — Ballo: *Lo Yankee* del coreografo G. Bini.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 24 ottobre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	mm 751,3	mm 751,9	mm 752,2
Termometro centigrado	15°,5	18°,5	14°,5
Umidità relativa	85,0	70,0	80,0
Stato atmosferico	nuvolo sereno	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	S	O	O
Vento forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura { Massima + 21°,3 / Minima + 11°,3 }
Minima nella notte del 25 + 8,8.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 25 ottobre 1865.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
5 % god.• 1 Lug. 65	65 10	65 07 1/2	65 50	65 47 1/2	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god.• 1 Ott. 65	41 40	41 25	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	103 1/2	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	»	» »	» »	» »	1710	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	180 »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	71 45	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	212 »	211 3/4	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° settembre 65	» »	» »	» »	» »	190 »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	48 »	47 1/2	» »	» »	» »	» »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	356 »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »
Detto in sottoscrizione	80 1/2	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	79 »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	70 »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 65	» »	339 »	» »	340 1/2	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Ott. 65	177 »	175 »	» »	» »	» »	
Dette demaniali 1 Ott. 65	397 1/4	396 3/4	» »	» »	» »	396 1/4, 396 1/2 fc
Panteleg. Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 30	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	41 60	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8	100 »	99 7/8
Detto	30	99 7/8	99 3/4
Detto	60	99 »	98 5/8
Roma	30	504 »	502 »
Bologna	30	99 3/4	99 1/2
Ancona	30	99 3/4	99 1/2
Napoli	30	99 3/4	99 1/2
Milano	30	99 3/4	99 1/2
Genova	30	99 3/4	99 1/2
Torino	30	99 3/4	99 1/2
Venezia e l. g.	30	246 »	244 »
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 30	25 10
Detto	90	24 98	24 85
Parigi	30	100 1/2	99 5/8
Detto	90	99 1/2	98 3/4
Lione	90	99 1/2	98 3/4
Marsiglia	90	99 1/2	98 3/4
Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. — 65 07 fine corrente — 65 47 1/2 fine nov.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

DIFFIDAZIONE.

Con lettera datata da Firenze li 10 marzo 1865, (munita di timbro postale dello stesso giorno), Fortunato Tonelli dichiarò di cedere ad Afrodisio Vaiani di Perugia gli *utili* che potevano derivargli dalla fornitura pane e viveri delle regie truppe nell'Umbria, che in allora esercitava, e dalla fabbricazione del ponte S. Giovanni, nella quale stava in società con l'ingegnere Cesare Saccuto dietro un correspettivo di consenso convenuto come in detta lettera.

Si diffida pertanto qualunque avente interesse in dette operazioni a non riconoscere altri che il Vaiani per i rendiconti da farsi e per i pagamenti delle somme che risulteranno dovute al Tonelli, mentre egli intende far valere i suoi diritti acquistati colla cessione.

1460 AFRODISIO VAIANI.

1454 EDITTO.

La pretura del quartier S. Giovanni di Firenze rende pubblicamente noto che con atto esibito in questo stesso giorno i signori Giulio e consigliere Claudio Cantieri di Siena hanno renunziato alla eredità intestata del loro fratello, fu signor Giuseppe Cantieri, impiegato, già domiciliato in Firenze, ivi morto li 24 settembre ultimo decorso, e ciò a tutti e per tutti gli effetti di ragione.

Dalla Cancelleria della Pretura suddetta, li 24 ottobre 1865.

Dott. SILVIO PUCCI, *coad.*

Con ordinanza dell'illustrissimo signor giudice commissario al fallimento di Antonio Andreaus di Poggibonsi, è stato destinato il giorno 18 novembre a ore una pomeridiane per la convocazione dei creditori del detto fallimento, quali però sono invitati a comparire, nel giorno ed ora indicata, alla Camera di Consiglio del tribunale di Siena, onde procedere alla nomina del sindaco provvisorio, e per quanto altro, ecc.

Dalla Cancelleria del detto tribunale di Siena, li 24 ottobre 1865.

Dott. BARTOLO BARTOLINI, *canc.*

1459 DOMENICO POGGI, *proc.*

1458 AVVISO.

Con decreto proferito dal tribunale di prima istanza di questa città del dì 18 ottobre corrente fu nominato in sindaco provvisorio al fallimento della ditta Angiolo Montelatici e figli il signor Giovanni Tarabugi; sono perciò invitati i creditori della fallita ditta summominata, a depositare nella Cancelleria del tribunale medesimo, ossivvero a consegnare nelle mani di detto sindaco, o all'infrascritto procuratore legale i loro titoli di credito verso il patrimonio per a suo tuogo, e tempo, procedere alla verificazione dei crediti in conformità di quanto prescrive il vegliante codice di commercio.

Livorno, a dì 23 ottobre 1865.

Dott. PIETRO GIERA, *proc.*

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze turno civile delle ferie con sentenza del 23 ottobre 1865, alle istanze del signor Dante Cozzi negoziante fuori la Porta al Prato, ha dichiarato il di lui fallimento con riservo di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, libri, carte ed effetti mobili spettanti a detto fallito, e la di lui conferma nelle carceri dei debitori civili, ove si trova attualmente associato; ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Alessandro Catani, ed in agente il signor Alessandro Coppini.

Dalla Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 24 ottobre 1865.

1452 G. MANETTI.

EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo signore auditore Alessandro Catani giudice commissario al fallimento di Gustavo Heinzmann e soci, sono invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore, la mattina del dì quattordici dicembre prossimo, a ore undici precise nella Camera di Consiglio del primo turno civile di questo tribunale, per procedere alla nomina del sindaco definitivo, qualora non abbia luogo concordato con dichiarazione che nel caso di contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del codice di commercio.

Dalla Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 23 ottobre 1865.

1453 G. MANETTI.

1450 AVVISO.

Con atto del dì 21 ottobre 1865, il signor Luigi Fortunato Pieri ha inibito a Vincenzio, Luigi, e Giosuè Gargini e loro famiglia coloni licenziati di un suo podere detto di *Scandicci* nel popolo di Santa Maria a Greve, pretura del Galluzzo, qualunque contrattazione di bestiame attenente a detto podere.

Firenze, 23 ottobre 1865.

Con decreto del tribunale di prima istanza di Livorno del dì 18 ottobre corrente, proferito all'istanze del signor Alessandro Colomba sindaco provvisorio al fallimento di Agostino Barelli, è stato assegnato l'ultimo e perentorio termine di giorni sessanta ai signori: Astrandi Giacomo, Codda Giovanni, Catani Silvestro, fratelli Barelli, e Tassi Pietro di Livorno, Bose père e fils di Marsilia, Bussutti G.F. di Malta, e Looser Courrad di Londra, ed a chiunque altro avente interesse in detto fallimento, ad aver presentati i loro titoli di credito, per essere ammessi al passivo del patrimonio del detto fallito Agostino Barelli, e ciò sotto le comminazioni stabilite dall'art. 511 del vigente codice di commercio, e con le dichiarazioni di che nel detto decreto, al quale, ecc.

1456 Dott. E. CAPPELLI.

Con decreto del tribunale di prima istanza di Livorno del dì 18 ottobre corrente, proferito all'istanze del signor Salomone Vitali sindaco provvisorio al fallimento di Abramo Forti, è stato assegnato l'ultimo e perentorio termine di giorni sessanta ai signori Appelius Giuseppe, Alatini Alvarenga e C.; Berncheimer L. M., Colomba Alessandro, Fiano Leone, Forti Anna, Franceschi Angiolo e C.; Haèner Guglielmo e C.; Hotzian Agostino e C.; Lumbroso fratelli e nepote, Laurent Luisa, Moro Lodovico di Elia, Moro Samuel, Menasci S. e C.; Racah Giacomo e Wagner Federigo di Livorno, Bastide et Pinchon di Marsiglia; Charles Dumont, Catteau Adolf e C.; e Hamont B[a] di Parigi; Clava e Terracini, Cauvin; P. Diamanti et Costa, Oettinger e C., Osella P. et Bosco, e Odetti Giuseppe di Genova, Grob e C.; e Oettinger e C.; di Gio. Corrado di S. Gallo; Meyer Ladislao di Trieste; Wasseur e C. di Amiens; Vandeu Broeche Schmit e C. di Courtran, e Heuz Jean Currad, ed a chiunque altro avente interesse in detto fallimento, ad aver presentati i loro titoli di credito per essere ammessi al passivo del patrimonio del suddetto fallito Abramo Forti, e ciò sotto le comminazioni stabilite dall'articolo 511 del vigente codice di commercio, e con le dichiarazioni di che in detto decreto, al quale, ecc.

1457 Dott. E. CAPPELLI.

ESERCIZIO. MOVIMENTO.

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

ORARIO ESTIVO MODIFICATO.

In seguito al cambiamento d'orario sulle Ferrovie Francesi, il Treno diretto proveniente da Torino ed in coincidenza colle stesse, viene ritardato di oltre ore 1 30, quindi anche su queste Linee Meridionali, i Treni diretti n° 5 da Bologna ad Ancona e n° 11 da Ancona a Brindisi, vengono ritardati e modificati come al seguente orario, e ciò col giorno 25 ottobre corrente, continuando sino a nuovo avviso.

TRENO DIRETTO N° 5
Da *Bologna* ad *Ancona*
Tempo medio di Torino.

Stazione	antim.	
BOLOGNA . . . . . . *Part.*	8 50	
Mirandola	9 4	
Quaderna	9 10	
Castel S. Pietro	9 19 / 9 20	2
Imola	9 33 / 9 34	
Castel Bolognese	9 44 / 9 45	
Faenza	9 55 / 9 58	4
Forlì	10 18 / 10 20	
Forlimpopoli	10 30	
Cesena	10 44 / 10 45	
Savignano	11 2	
Sant'Arcangelo	11 8	
RIMINI	11 20 / 11 28	
Riccione	11 39	
Cattolica	11 50	6
Pesaro	12 13 / 12 17	
Fano	12 33 / 12 34	
Marotta	12 49	
Sinigallia	1 2 / 1 7	
Case Bruciate	1 24	
ANCONA . . . . . . *Arr.*	1 42 pom.	

Avvertenza.

Il treno misto n. 2 da Rimini a Bologna ritarderà pure la sua partenza da Castel S. Pietro regolandosi come al seguente orario.

Stazione	antim.
Castel S. Pietro . . . *Part.*	8 59 / 9 19
Quaderna	9 34 / 9 35
Mirandola	9 46 / 9 49
Bologna . . . . *Arr*	10 10 antim.

TRENO DIRETTO N° 11

Da *Ancona* a *Foggia*
Tempo medio di Napoli.

Stazione	pom.	
ANCONA . . . . . . *Part.*	2 35	
Osimo	3 2 / 3 4	
Loreto	3 16 / 3 18	
P. Recanati	3 25 / 3 26	
Potenza Picena	3 37	
Porto Civitanova	3 48 / 3 53	
P. S. Elpidio	4 3 / 4 4	6
P. S. Giorgio	4 18 / 4 19	
Pedaso	4 34	
Marano	4 48	
Grottamare	4 57 / 4 58	
S. Benedetto	5 5 / 5 13	8
Giulianova	5 47 / 5 49	
Mutignano	6 17 / 6 18	
Monte Silvano	6 35	
PESCARA	6 45 / 7 10	
Francavilla	7 28	10
Ortona	7 51 / 7 52	
S. Vito Chietino	8 7	
Fossacesia	8 26 / 8 29	
Torino di Sangro	8 49	
Vasto	9 30 / 9 32	
Termoli	10 17 / 10 20	
Campomarino	10 35	
Chieuti	10 53	
Ripalta	11 13	
Poggio Imperiale	11 45	
Apricena	11 55	
S. Severo	12 16 / 12 18 ant.	
Motta	12 40	
FOGGIA . . . . *Arr.*	1 3 antim.	

Da *Foggia* a *Brindisi*
Tempo medio di Napoli.

Stazione	antim.	
FOGGIA . . . . *Part.*	1 13	
Orta	1 47	
Cirignola	2 13 / 2 16	
Trinitapoli	2 47	
Barletta	3 16 / 3 19	
Trani	3 39 / 3 40	
Bisceglie	3 54	
Molfetta	4 10 / 4 12	
Giovinazzo	4 23	
S. Spirito	4 35	
BARI	4 55 / 5 15	8
Noja	5 40	
Mola	5 53 / 5 55	
Polignano	6 16	
Monopoli	6 29 / 6 33	
Fasano	6 54 / 6 55	
Ostuni	7 25 / 7 28	12
S. Vito d'Otranto	8 5 / 8 6	
BRINDISI . . . . *Arr.*	8 25 antim.	

Avvertenze sugl'incrociamenti.

Treno n. 4 a Faenza anticipa per l'arrivo di due minuti.

Treno n. 6 a Cattolica attende l'arrivo ritardando di cinque minuti.

Treno n. 6 a S. Elpidio in orario.

Treno n. 8 a S. Benedetto anticipa quattordici minuti la partenza dalle stazioni di Pescara, Mutignano e Giulianova, procedendo quindi in orario da S. Benedetto in avanti.

Gli altri treni incrociano in orario.

NB. Per le altre corse restano in vigore gli orari attuali ad uso d'ufficio.

Ancona, 18 ottobre 1865.

1451 La Direzione dell'Esercizio.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI FIRENZE

NOTIFICAZIONE.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Firenze:

Veduta l'istanza del Sindaco degli Agenti di Cambio in data del giorno 9 del corrente con la quale si domandava una variazione nell'orario attuale della Borsa di Commercio;

Veduto il parere favorevolmente emesso dalla Commissione incaricata della amministrazione economica della Borsa medesima;

Notifica quanto appresso:

A cominciare dal giorno 2 del prossimo mese di novembre la Borsa di Commercio starà aperta dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane nei giorni stabiliti dal regolamento.

Firenze, dalla Segreteria della Camera li 24 ottobre 1865.

Il Presidente
Cesare Conti.

1455 Avv. P. L. Barzellotti *Segretario.*

A dì 21 ottobre 1865.

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE SECONDO, ECC.

Il pretore di S. Maria Novella di Firenze, ecc.

Omissis etc.

Inerendo alle istanze avanzate per parte del signor dott. Giovanni Morandini direttore degli affari della Società Anonima delle strade ferrate livornesi, ora romane, sezione *Nord*, e di che nelle sue scritture esibite in atti sotto dì 12 e 21 corrente;

Assegna il tempo e termine di giorni quindici decorrendi dal giorno della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta di Firenze*, e della affissione dei relativi editti a chiunque abbia diritto di recuperare gli oggetti lasciati o perduti, o abbandonati a tutto il 30 settembre 1864 nei vagoni e carrozze delle strade ferrate livornesi, ora romane sezione *Nord*, ed esistenti nei magazzini delle medesime, notati tutti negl'inventari prodotti con la prima di dette scritture, qual termine spirato, ora per allora dichiara dovere avere per relitti i detti oggetti, e cesseranno di essere proprietà di chi gli ha perduti, e saranno venduti al pubblico incanto per distribuirsene il retratto tra quelli delli impiegati delle strade ferrate suddette, che la Direzione della Società crederà di giustizia nel suo libero arbitrio.

Sospende gl'incanti di simili oggetti già ordinati con decreto de' 12 marzo 1864, e già fissati pel dì 27 corrente, ed ordina riportarsi gl'incanti predetti al dì 14 novembre prossimo, e nello stesso giorno procedersi alla vendita unitamente a quella ordinata col presente decreto:

Spese del presente decreto a carico del signor Istante nei nomi.

Firmati: CORRADINI — S. PUCCI, *coad.*

In esecuzione del decreto qui sopra trascritto la vendita all'incanto degli oggetti che non siano stati reclamati, avrà luogo nel locale dei magazzini della Società in via Valfonda n° 87, nel dì quattordici novembre prossimo.

1462 Dott. F. Pozzolini.

SOCIETÀ ANONIMA DELLE MINIERE DI STAZZEMA

Non avendo avuto effetto nel dì 21 settembre prossimo passato, per mancanza di numero legale di soci l'adunanza generale già intimata mediante gli avvisi inseriti nei numeri 195 e 201 di questa gazzetta, l'adunanza stessa a forma dell'articolo 84 dello Statuto è stata aggiornata al dì *trenta* novembre prossimo ad ore 12 nel palazzo Bargagli Petrucci, per il quale giorno viene intimata ancora nuova adunanza per tutti gli effetti contenuti nel § 2 dell'articolo 85 dello Statuto, cioè che in detta adunanza si potrà deliberare sopra qualunque oggetto, senza riguardo al numero degli intervenuti.

Si rammenta che a tale adunanza avranno diritto d'intervenire anche i possessori delle azioni che non hanno pagato il quarto ventesimo, purchè giustifichino di averlo preventivamente soddisfatto nelle mani del cassiere ai termini della deliberazione del 9 febbraio 1848.

Siena, il 18 ottobre 1865.

1416 Carlo Bernabei, *segretario.*

SOCIETÀ ANONIMA
PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA.

La consegna dei titoli definitivi delle obbligazioni emesse da questa Società sarà fatta a partire dal 15 del mese di dicembre prossimo venturo.

Per il cambio in titoli definitivi dei certificati provvisori rilasciati ai sottoscrittori in Italia, volendosi accordare tutte le facilitazioni possibili, si dispone ond'esso venga operato nelle diverse piazze italiane e dai diversi uffici che hanno ricevuto la sottoscrizione, incassato i versamenti e pagato gli interessi maturati al 1° del corrente mese.

Il riparto si farà in modo che i possessori d'una o più quindicine d'obbligazioni ricevano un'egual quantità di titoli per ciascuna delle 15 serie.

La Società disporrà che i certificati provvisori ottengano il cambio in obbligazioni definitive presso quella stessa Cassa ove sono stati riscossi, sui medesimi, gli interessi maturati il 1° ottobre corrente.

Per quei titoli che a tutto il corrente ottobre non avranno ancora riscossi gli interessi, il cambio sarà operato presso quella stessa Cassa che ha ricevuto l'ultimo versamento.

I possessori di certificati provvisorii, che desiderassero ottenere le obbligazioni definitive in altra delle piazze italiane ove si opera il cambio, dovranno farne pervenire domanda alla Società alla sua sede in Torino, via dell'Ospedale, n° 24.

Tali domande dovranno:

1° Essere stese su appositi moduli a stampa, rimessi da questa Società a ciascuno degli stabilimenti incaricati del cambio.

2° Essere in piego assicurato, e fatte pervenire alla Società, entro il giorno 15 novembre prossimo.

La Società non terrà conto alcuno delle dichiarazioni che non saranno fatte sui moduli a stampa sovraindicati, che contenessero indicazioni inesatte, o che non pervenissero alla Società, in piego assicurato, entro il sopradetto giorno 15 novembre e regolarmente munite della firma del dichiarante.

Per il cambio in titoli definitivi dei certificati provvisorii rilasciati ai sottoscrittori all'estero per cura della Compagnia del *General Credit* di Londra, verrà provvisto onde le obbligazioni definitive giungano alla sopradetta Compagnia di Londra prima delli 15 dicembre, onde essa abbia campo di provvedere alla loro distribuzione.

Torino, li 19 ottobre 1865.

1433 L'Amministrazione.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando.
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.